

RIFORMA CARTABIA DELLA MEDIAZIONE (D.LGS. 149/2022)

SENZA PRETESA ALCUNA DI ESAUSTIVITÀ.

Si dà conto delle principali innovazioni apportate.

Novelle al d.lgs. 28/2010

La Riforma Cartabia entra in vigore il **30 giugno 2023**.

Il mediatore dovrà rispettare criteri di **indipendenza**.

La mediazione si introduce con **domanda** depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La **competenza** dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

Tra le materie sottoposte al **tentativo obbligatorio di mediazione** vengono aggiunte le controversie da contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

La mediazione obbligatoria può essere **sostituita** dalle procedure previste: a) dall'art. 128-*bis* d.lgs. 385/1993, cd. T.U. bancario (TUB); b) dall'art. 32-*ter* d.lgs. 58/1998, cd. T.U. finanza (TUF); c) dall'art. 187.1 d.lgs. 209/2005, cd. Codice delle assicurazioni private; d) dall'art. 2, co. 24, lett. *b* l. 481/1995, legge sulla concorrenza e sui servizi di pubblica utilità.

La mediazione obbligatoria **non si applica**, oltre alle ipotesi previgenti, anche nel caso dell'azione inibitoria ex art. 37 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).

Quando un'azione soggetta a mediazione obbligatoria è stata introdotta con **ricorso per decreto ingiuntivo**, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

L'**amministratore del condominio** è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Il **magistrato** cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi. La frequentazione di tali seminari e corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi divengono indici per la valutazione di professionalità del magistrato.

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una **clausola di mediazione**, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il procedimento di mediazione ha una **durata** non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti, da comunicarsi al giudice se pende il giudizio.

Quanto al **procedimento di mediazione**, si introducono le seguenti novità:

- Il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
- L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate, a cura dell'organismo, alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- Per ottenere l'effetto interruttivo e sospensivo della decadenza (per una sola volta) e della prescrizione, la parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermi gli obblighi di comunicazione in capo all'organismo;
- Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati;
- Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse;
- In caso di nomina dell'esperto, al momento della nomina stessa, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga al dovere di riservatezza. In tal caso, la relazione è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento;
- Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), cd. CAD, e può essere trasmesso a mezzo PEC. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il verbale contenente l'eventuale **accordo di conciliazione** è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Ai rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. art. 1, co. 2 d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego), che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica una speciale causa di **limitazione della responsabilità erariale** di cui al nuovo art. 1, co. 1.1 l. 20/1994: *"In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti"*.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice **condanna** la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. In tali casi, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata

in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Il giudice trasmette copia del provvedimento di condanna per mancata partecipazione, adottato nei confronti di una P.A., al PM presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

È assicurato il **patrocinio a spese dello Stato**, come regolato dal neo-introdotta Capo II-*bis* del d.lgs. 28/2010 (artt. 15 *bis-duodecies*), alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione obbligatoria, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Vengono fissati i **criteri di serietà** e i **criteri di efficienza** per gli organismi di mediazione.

Viene istituito l'elenco degli **enti di formazione** in materia di mediazione.

Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è **esente dall'imposta di registro** entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di **indennità** comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di 600 euro. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518 euro.

Malo (VI), 07 novembre 2022

Avv. Alberto Antico – per www.italiaius.it